

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 797

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LONGO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri di origine italiana

Presentata il 27 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appare sempre più necessario modificare l'attuale disciplina sul riconoscimento del possesso dello *status civitas* italiano per i cittadini stranieri di origine italiana, che potenzialmente interessa 80 milioni di oriundi. La modifica deve basarsi su un'integrazione delle modalità previste per ottenere tale riconoscimento, lasciando invariati i requisiti previsti dalle leggi e dalle circolari ministeriali in materia. Si tratta di affiancare agli esistenti procedimenti attivabili presso le rappresentanze consolari italiane (per i residenti all'estero) e presso i comuni italiani (per coloro che abbiano trasferito la loro residenza in Italia), una procedura che consenta agli oriundi italiani di presentare l'istanza presso il comune italiano di nascita dell'ascendente che per primo è emigrato stabilmente al di fuori dei confini nazionali, o, in alternativa, a un comune appartenente alla medesima regione. In primo luogo, si intendono ridurre le mol-

teplici zone d'ombra generate dal combinato effetto dei limiti dell'attuale disciplina e dell'imponente numero di potenziali richiedenti. Si registrano, infatti, numerosi episodi in Italia e all'estero che di fatto violano le normative amministrative e in taluni casi possono essere fonte di responsabilità penale. Fenomeni che possono arrivare alla corruzione e al malaffare, che trovano terreno fertile negli obsoleti meccanismi che disciplinano la materia a fronte di un diritto che gli oriundi italiani rivendicano con piena legittimità. In secondo luogo, si intendono favorire le persone residenti all'estero, in possesso dei prescritti requisiti di discendenza, ai fini della richiesta della cittadinanza italiana, agevolandole nel conseguire tale *status* che per esse rappresenta l'orgoglio di essere riconosciute cittadini italiani. Si tratta di persone che non hanno scelto l'Italia come luogo ove fissare la propria residenza e quindi la presente proposta legislativa non intende

nella maniera più assoluta aprire indiscriminatamente i confini nazionali e creare ulteriori forme massicce di immigrazione incontrollata. In terzo luogo, si intendono incentivare soggiorni di breve durata in Italia da parte di moltissimi stranieri discendenti dal ceppo italico che contribuirebbero, con la loro presenza nell'arco di numerosi anni, al rilancio dell'economia nazionale. Presenze individuali a cui facilmente si potrebbero legare quelle dei familiari, generando un incremento dell'indotto per gli operatori economici nazionali, in particolare negli ambiti alberghiero, dei trasporti e della ristorazione. In quarto luogo, si intendono apportare ulteriori modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, nell'ottica di migliorare l'intero impianto legislativo in materia, in un quadro generale di razionalizzazione e di coordinamento degli interventi di aggiornamento della disciplina.

Le questioni che la presente proposta di legge affronta sono sostanzialmente tre: la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, regolato dalla legge n. 91 del 1992; l'eliminazione delle remore procedurali che si frappongono al pieno riconoscimento della facoltà di trasmissione della cittadinanza da parte della donna che abbia perduto la cittadinanza italiana senza sua volontà per matrimonio contratto con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione; la possibilità di riacquisto della cittadinanza attraverso l'espressione della propria volontà per lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini di nascita. I dati sugli stranieri di origine italiana residenti all'estero sono estremamente significativi in merito alla necessità di offrire nuove finestre di applicabilità alla disciplina oggetto del presente disegno di legge. All'estero, oltre ai 4 milioni di italiani che hanno la cittadinanza (quindi con passaporto e diritto di voto) sono stimati 80 milioni di oriundi secondo varie autorevoli fonti, come i rapporti della Fondazione Migrantes (25 milioni in Brasile, 20 in Argentina, 17,8 negli Stati Uniti e in Francia, 1,5 in Canada, 1,3 in Uruguay, 0,8 in

Australia, 0,7 in Germania, 0,5 sia in Svizzera sia in Perù). Dati in linea con i flussi emigratori che, dall'Unità d'Italia ai primi decenni del secolo scorso, hanno visto oltre 30 milioni di italiani spostarsi stabilmente all'estero. I dati sono eloquenti e sufficienti a far comprendere come le rappresentanze consolari italiane, soprattutto nelle nazioni americane, non possano oggettivamente far fronte alle richieste. Pertanto, soprattutto negli ultimi due decenni, si sono verificati numerosi casi in Italia nei quali lo strumento della residenza è stato utilizzato in maniera impropria al solo fine di ottenere la cittadinanza, pur mantenendo il luogo abituale di vita nel Paese estero e come già evidenziato tali forme di abuso della normativa sono diventate il crocevia per fenomeni criminosi e di irregolarità amministrative. L'idea fondamentale è quindi quella di fornire un nuovo strumento per le persone che hanno il pieno diritto di vedersi riconosciuto lo *status civitatis* italiano, che superi i gravi limiti imposti dall'attuale normativa, che riduca i fenomeni criminosi connessi alle procedure esistenti e che, infine, possa contribuire al rilancio dell'economia nazionale incrementando le presenze turistiche in Italia attraverso un legame più stretto tra gli oriundi e le loro terre di origine. È importante sottolineare che, nella presente proposta di legge, il perfezionamento della procedura mira anche far iscrivere i soggetti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e permette di conferire pienezza a un diritto che gli oriundi italiani hanno già, ma solo a seguito di una loro precisa manifestazione di volontà. L'attuale contesto normativo riguardante il tema del riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano fa riferimento alla citata legge n. 91 del 1992 (in precedenza la materia era disciplinata dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, ora abrogata) e a una serie di circolari del Ministero dell'interno (in particolare la circolare K. 28.1 dell'8 aprile 1991, considerata pienamente valida anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992). A fronte di determinati requisiti relativi alle certificazioni anagrafiche degli ascendenti (nascita,

matrimonio e morte), lo straniero di origine italiana può vedersi attribuita *iure sanguinis* la cittadinanza italiana, mantenendo la propria. Due sono le sedi dove proporre l'istanza: *a*) presso la rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti; *b*) presso il comune italiano dove lo straniero fissa la residenza con lo scopo di vivere in Italia a titolo definitivo, quindi solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un comune italiano. Lo scopo della presente proposta di legge è pertanto quello di creare una terza via per il riconoscimento dello *status civitatis* italiano agli stranieri di origine italiana, prevedendo la presentazione della relativa domanda al comune di nascita dell'ascendente italiano emigrato all'estero da cui trae origine la famiglia o a un comune della medesima regione. Si tratterebbe quindi di aprire una terza finestra (in aggiunta alle ambasciate o consolati e ai comuni italiani di residenza) per ampliare la possibilità di riconoscere un diritto che lo straniero di origine italiana ha già nella propria sfera personale. La nuova procedura è basata sui seguenti punti qualificanti: 1) l'interessato o un suo delegato in Italia deve inviare una domanda al comune italiano di origine dell'ascendente emigrato all'estero o a un comune della stessa regione, allegando copia della documentazione richiesta dalle attuali normative e circolari o tramite posta elettronica certificata (PEC) o per mezzo della tradizionale forma cartacea; 2) il comune italiano presso il quale è instaurato il procedimento, verificati tutti i presupposti e la documentazione prodotta ed effettuati gli accertamenti previsti presso le autorità italiane o estere, ha 150 giorni (5 mesi) per completare l'*iter* preliminare e inviare una comunicazione al richiedente (anche tramite PEC o tramite un proprio delegato in Italia), invitandolo a presentare personalmente entro dodici mesi la richiesta defi-

nitiva e la documentazione in originale al fine di ottenere la certificazione del riconoscimento dello *status civitatis* italiano, con la quale potrà poi chiedere l'iscrizione presso l'AIRE al consolato di riferimento all'estero, anche per esercitare il diritto di voto; 3) il comune, tramite un provvedimento specifico e motivato, può rifiutare il riconoscimento dello *status civitatis* italiano solo in caso di presentazione di documentazione irregolare (con possibilità di integrarla o sanarla entro 90 giorni dalla segnalazione ricevuta dal comune, con relativa sospensione del predetto termine di 150 giorni) o di esito negativo degli accertamenti effettuati presso le autorità italiane all'estero o quelle straniere, interpellate in base alle norme e alle procedure in vigore; 4) versamento dei diritti di stato civile pari complessivamente a 500 euro a favore del comune presso il quale è stata presentata la domanda: 300 euro devono essere corrisposti con l'invio della domanda a pena di improcedibilità, i restanti 200 euro sono versati nella fase conclusiva che si svolge in Italia alla presenza del richiedente, una volta superato positivamente l'esame preliminare della documentazione inviata in copia.

Attualmente il versamento dei diritti di stato civile non è richiesto per le persone residenti nei comuni italiani, ma sarebbe giustificato dalla specialità e dalla complessità della nuova procedura posta a carico degli uffici di stato civile, dalla responsabilità che ne consegue a carico di questi ultimi e dal fatto che si tratta di un nuovo adempimento per il comune. Presso i consolati esteri il versamento è pari a 300 euro dal 2014 (prima la procedura era gratuita). I diritti di stato civile sono destinati in parte al comune e in parte all'ufficio di stato civile a fronte del carico di lavoro aggiuntivo nonché in parte per le finalità di cui all'articolo 42, primo comma, della legge n. 604 del 1962.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. — 1. Lo straniero di origine italiana residente all'estero, in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, può presentare l'istanza di riconoscimento, oltre che alla rappresentanza consolare italiana di riferimento nel proprio Paese, anche al sindaco del comune di nascita dell'ascendente italiano che per primo è emigrato stabilmente all'estero o a un comune della stessa regione.

2. L'istanza preliminare di cui al comma 1 deve contenere copia dei documenti prescritti dalle leggi e dalle circolari vigenti in materia e può essere inviata al comune, anche tramite un delegato, per posta ordinaria o a mezzo di posta elettronica certificata.

3. Nel corso della fase preliminare, l'ufficio di stato civile del comune presso il quale è instaurato il procedimento deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti e la documentazione prodotta, nonché effettuare gli accertamenti in Italia e all'estero previsti dalle leggi e dalle circolari in materia nel termine di centocinquanta giorni dal ricevimento dell'istanza preliminare.

4. Il comune può rifiutare il riconoscimento della cittadinanza italiana con provvedimento specifico e motivato solo in presenza:

a) di esito negativo degli accertamenti effettuati presso le autorità italiane all'estero o quelle straniere, interpellate in base alle norme e alle procedure in vigore;

b) di documentazione irregolare, fatta salva la possibilità per l'interessato di integrare o sanare la documentazione medesima entro novanta giorni dalla richiesta ricevuta dal comune; in tal caso il termine

di centocinquanta giorni previsto dal comma 3 è sospeso per novanta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'interessato della richiesta da parte del comune.

5. In caso di conclusione positiva della fase preliminare, l'ufficio di stato civile invia una comunicazione al richiedente, anche per mezzo di posta elettronica certificata o tramite un proprio delegato in Italia, invitandolo a presentarsi personalmente entro dodici mesi dal ricevimento della comunicazione, concordando un appuntamento per ottimizzare le esigenze di viaggio e di soggiorno del richiedente stesso.

6. Al fine di ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana dei propri ascendenti e, conseguentemente, la certificazione inerente al riconoscimento della cittadinanza italiana in suo favore, l'interessato deve formulare richiesta definitiva, comparando personalmente al comune, senza possibilità di nominare un delegato, nonché produrre in originale la documentazione già inviata in sede di istanza preliminare.

7. A decorrere dalla richiesta definitiva sottoscritta dall'interessato e presentata personalmente, l'ufficio di stato civile deve verificare la documentazione presentata in originale entro il termine di trenta giorni. Qualora emergano contraffazioni o alterazioni, l'ufficio è obbligato a denunciare l'interessato in sede penale e a rifiutare il riconoscimento della cittadinanza italiana.

8. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 7, l'ufficio di stato civile, al fine di ridurre al minimo i tempi di conclusione del procedimento, provvede:

a) alla consegna diretta della certificazione, fissando un secondo appuntamento entro i tre giorni successivi, con relativo slittamento se il termine cade in un giorno festivo o prefestivo;

b) in alternativa, entro sessanta giorni, alla spedizione della certificazione presso la residenza del richiedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento posta a carico del comune.

9. Ottenuta la certificazione di cui al comma 8, l'interessato, entro i novanta

giorni successivi al riconoscimento, deve fare richiesta di iscrizione All'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) presso la rappresentanza diplomatica italiana di riferimento, come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, anche al fine di esercitare il diritto di voto.

10. A beneficio del comune presso il quale è instaurato il procedimento è previsto il versamento dei diritti di stato civile pari a 500 euro, da corrispondere:

a) quanto ad euro 300, insieme all'invio dell'istanza preliminare secondo le modalità indicate dal comune medesimo, a pena di inammissibilità dell'istanza;

b) quanto ad euro 200, ove conclusa positivamente la fase preliminare, insieme alla presentazione in Italia della richiesta definitiva e della documentazione in originale.

11. Nel caso l'istanza preliminare sia rigettata, i diritti di stato civile di cui al comma 10 non possono essere restituiti.

12. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile sono destinati:

a) all'ufficio di stato civile, per un importo pari al 15 per cento dei versamenti corrisposti in fase di richiesta preliminare di cui al comma 10, lettera a);

b) per le finalità di cui all'articolo 42, primo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, per un importo pari al 10 per cento dei versamenti corrisposti in fase d'istanza preliminare di cui al comma 10, lettera a), e per un importo pari al 10 per cento dei versamenti corrisposti nella fase di richiesta definitiva di cui al medesimo comma 10, lettera b) ».

Art. 2.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. È cittadino:

a) la donna cittadina italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a se-

guito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato prima del 1° gennaio 1948;

c) i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati prima del 1° gennaio 1948 »;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana »;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se è inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite »;

d) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione se effettua una dichiarazione in tale senso ».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 17-*quater*. — 1. Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza ai sensi

del comma 1-*bis* dell'articolo 1, gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare o, limitatamente ai casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1-*bis*, al comune di origine dell'ascendente italiano che per primo è emigrato stabilmente all'estero o a un comune della stessa regione ai sensi dell'articolo 7-*bis*. La dichiarazione è corredata della documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

2. Il decreto di cui all'articolo 17-*quater* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

